



CITTÀ DI IGLESIAS

**Settore: IV Tecnico**  
**Ufficio: Appalti – Contratti e Provveditorato**

Iglesias 31.01.2018

Rif. Prot. n° 2052 /2018  
Trasmessa via PEC a:  
consorziocss@arubapec.it

CONSORZIO SERVIZI E SVILUPPO Soc. Coop.  
Via Dell'Arcoveggio 49/5  
BOLOGNA

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria delle strade del comune di Iglesias". CUP E57H17000360002 - CIG 7270609858. Comunicazione esclusione ai sensi dell'articolo 76 comma 2 lett. a) del D. lgs. 50/2016.

Premesso che questa stazione appaltante ha proceduto nella seduta pubblica del 26 gennaio u.s., all'esame della documentazione trasmessa dai concorrenti per i quali era stato attivato il soccorso istruttorio previsto dall'articolo 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, la cui presentazione aveva scadenza il giorno 22 gennaio 2018.

Era stata richiesta a Codesta impresa di sanare l'irregolarità, derivante dalla mancata presentazione del PassOE riferito al concorrente, all'ausiliario ed al consorziato esecutore dei lavori, avvertendolo espressamente che la sua mancanza avrebbe comportato l'esclusione dalla gara.

Acquisito, nei termini richiesti, il PassOE nel quale si individuano solo il concorrente ed il consorziato esecutore del servizio, mentre non viene inserito l'ausiliario CIPAR.

Considerato che il disciplinare di gara al punto 7, prevedeva espressamente che: *"La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere speciale avverrà tramite l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.). Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale A.N.A.C. secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" da produrre in sede di partecipazione alla gara".*

L'ANAC e costante giurisprudenza hanno sancito che la mancata produzione del PASSOE in sede di gara rappresenta, una semplice carenza documentale e non anche un'ipotesi di irregolarità essenziale: ne consegue che il PASSOE non solo non costituisce causa di esclusione del concorrente dalla procedura, ma può essere prodotto, regolarizzando dunque la documentazione, successivamente, pertanto la stazione appaltante ha invitato il concorrente privo del PASSOE ad "acquisirlo" e produrlo entro un certo termine, avvisandolo che la mancata presentazione costituiva motivo di esclusione dalla gara, in quanto il PassOE è l'unico strumento utilizzabile dalla stazione appaltante per procedere alle prescritte verifiche.

Avverso tale esclusione è possibile il ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Sardegna da parte della società in indirizzo entro 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento di esclusione sul profilo di questa committenza, nella sezione "Amministrazione trasparente/Bandi di gara", ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1 e dell'articolo 204 del D. lgs. 50/2016.

La ricezione della presente tramite PEC equivale a comunicazione ufficiale.

Distinti saluti

Il Dirigente  
Dott. Ing. Pierluigi Castiglione